

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Ministero sviluppo economico. Nella nota del 26 dicembre bocciata la possibilità di utilizzare tipi societari ordinari

Professioni, società solo con Stp

È la forma che contempera l'interesse alla concorrenza e la tutela del clienteAngelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Per poter svolgere la professione in forma societaria, i professionisti appartenenti a Ordini o Albi professionali devono necessariamente ricorrere alla società tra professionisti (Stp, legge 183/2011) e non possono utilizzare un tipo societario "ordinario". È quanto afferma il ministero dello Sviluppo Economico nella sua nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016 (nello specifico, riguardante gli odontoiatri, ma si tratta di riflessioni estensibili a tutte le professioni "protette").

Secondo il Mise, solo la cornice normativa della Stp fornisce «puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l'interesse all'efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte;

l'interesse a tutelare l'affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e "sensibilità" dall'altra) che nella fattispecie si confrontano. Parametri

GLI ALTRI CHIARIMENTI

La Stp può però adottare le regole di qualsiasi compagine di persone o di capitali - Salvi gli studi associati e le associazioni

che, ovviamente, verrebbero completamente amancare o vasi ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività protette nella forma di generiche società commerciali».

Le società di persone o di capi-

tali ordinarie (non organizzate cioè nella forma della Stp) possono quindi essere utilizzate non per il diretto svolgimento della professione protetta ma come:

a) società "di mezzi", preordinate ad apprestare le strumentazioni materiali (immobili, arredi, macchinari, personale, servizi accessori) per l'esercizio d'una attività professionale; con la società di servizi il professionista stipula dunque un contratto al fine di avvalersi dei servizi della società stessa, la cui esistenza trae pertanto legittimità (si veda sul punto la sentenza di Cassazione n. 5656/1992) dalla constatazione che, rimanendo in tal caso il professionista l'unico soggetto direttamente in contatto con la propria clientela, egli soltanto fornisce la prestazione professionale, mentre alla socie-

tà di mezzi compete solo un semplice ruolo organizzativo dello studio professionale;

b) società preordinate a offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all'opera dei singoli professionisti che pur vi operano (come potrebbe essere, ad esempio, l'esercizio di una clinica rispetto alle prestazioni di un medico o quello delle società di engineering rispetto alla prestazione di un ingegnere); esse conseguono la loro legittimità (si vedano le sentenze di Cassazione n. 566/1985, 1405/1989 e 7738/1993) dal rilievo che l'aspetto organizzativo e capitalistico risulta del tutto prevalente rispetto all'esercizio delle attività professionali "protette" che vengono svolte nel loro ambito.

In entrambi i casi non viene dunque compromesso il caratte-

re personalissimo che deve caratterizzare la prestazione professionale né, in definitiva, il prestigio stesso che la professione "protetta" deve avere per meritare la fiducia del pubblico: cioè nessuno di quei valori a tutela dei quali la legge vieta l'esercizio delle "professioni protette" nelle forme della ordinaria società commerciale.

La nota del Mise n. 415099 è rilevante anche perché, oltre ad affermare il principio secondo cui la libera professione in forma societaria richiede necessariamente la forma della Stp, conferma alcuni altri aspetti relativi all'esercizio collettivo della professione da parte di soggetti iscritti a Ordini e Albi professionali; più precisamente, si ribadisce che:

● anche a valle della legge 183/2011 e al cospetto dell'abroga-

zione della legge 183/1939 (e cioè l'unica norma civilistica che nel nostro sistema legittimava l'esercizio associato della libera professione), è tuttora possibile per i professionisti unirsi sotto forma di «associazione professionale» o «studio associato»;

● la legge 183/2011 consente che qualsiasi tipologia societaria possa essere conformata quale Stp, e quindi l'abito della società tra professionisti può essere indifferente cucito sulla società semplice, sulla Snc, sulla società in accomandita semplice e per azioni, sulla Srl, sulla Spa e sulla società cooperativa; evidentemente, dall'adozione di ciascuna di queste tipologie discende l'applicazione della specifica disciplina disposta dal Codice civile per ognuna di esse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risparmio gestito. Sentenza di Cassazione

Punibile per danni lo scostamento dal benchmark

Alessandro Galimberti
MILANO

Lo scostamento dal benchmark contrattualmente stabilito per gli investimenti finanziari integra l'inadempimento dell'intermediario e origina pertanto il diritto al risarcimento del danno patito dall'investitore.

La Prima civile della Corte di cassazione - sentenza 24/17, depositata ieri - ribadisce la centralità del criterio della gestione del rischio, stabilito consensualmente tra le parti, attribuendo al benchmark il valore di vera e propria obbligazione di risultato, in un certo senso sovraordinata a tutte le altre pattuizioni relative alla gestione patrimoniale del cliente.

Il caso era stato portato davanti ai giudici di legittimità da Banca Sella Holding, condannata dalla Corte d'appello di Torino a risarcire i danni provocati a due clienti per aver "dribblato" i paletti del mix di investimenti pattuito (il 30% a indice titoli di Stato Jp Morgan Globale in euro e per il 70% a indice mondiale Msci in euro). Secondo i giudici di merito, la banca aveva eseguito una gestione «incoerente» con i rischi contrattualmente assunti, con netta preferenza, almeno per un periodo di sei mesi, della «misura azionaria» in percentuale ampiamente superiore a quella prevista e con caratteristiche di volatilità da classe di rischio 5 «anziché la congruente classe 4».

Nel proprio ricorso la banca sottolineava che il benchmark andrebbe considerato come «un indicatore statico e solo approssimativo» non presupponendo l'obbligo per il gesto-

re di acquistare titoli «nelle proporzioni indicate», perché in tal modo assorbirebbe ogni discrezionalità dell'intermediario nella ottimizzazione dell'investimento.

Il Ctu incaricato dal tribunale di merito aveva però rilevato un ampio scostamento, almeno per sei mesi, rispetto alle politiche di investimento concordate «provocando agli attori le perdite» lamentate. Per la Cassazione il criterio guida è da ricercare in una «certa discrezionalità dell'intermediario nella valutazione delle operazioni da compiere (ma) tale

DISCREZIONE LIMITATA

Per i giudici la «libertà» d'azione dell'intermediario non può contraddire le linee stabilite nel contratto con il cliente

discrezionalità va coniugata con le linee di gestione scelte e comunque indicate nel contratto, in ciò differenziandosi infatti la gestione individuale rispetto a quella collettiva (nel titolo terzo del testo unico finanziario vigente pro tempore); il regolamento prescrive come obbligatoria l'indicazione della tipologia di operazioni suscettibili di essere effettuate e della misura massima della leva finanziaria utilizzabile. In altre parole, argomenta la Prima, «il benchmark rappresenta il termine di paragone per valutare l'operato del gestore» e, in definitiva, discostarsene comporta una responsabilità per danni all'esito di una gestione non "soddisfacente".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assicurazioni. L'Autorità per la concorrenza censura la pratica commerciale del gruppo Allianz

Rc auto, vessatoria la clausola anti-avvocato

Marco Marinaro

Sono vessatorie le clausole contenute nei moduli contrattuali per la Rc auto predisposti da Allianz Spa che trovano applicazione in tutti i sinistri gestiti (o che potrebbero essere gestiti) con la procedura di risarcimento diretto (Card) e che prevedono un duplice obbligo per il consumatore: l'impegno a «non affidare la gestione del danno a soggetti terzi (...), avvocati e simili»; l'impegno (o, meglio, l'obbligo) a ricorrere «preliminariamente» alla procedura di «conciliazione paritetica», che, secondo quanto esplicitato nella nota informativa sono riferi-

ti, rispettivamente, il primo «a seguire la procedura di legge senza incaricare alcun patrocinatore» e il secondo «in caso di disaccordo con l'Assicuratore in tema di liquidazione del danno, ad attivare la procedura di conciliazione paritetica facendosi rappresentare da una Associazione di Consuma-

CONTRADDITTORI IRRITUALI

La compagnia fa sottoscrivere la rinuncia di assistenza presso «soggetti terzi» e l'obbligo di conciliazione con un'associazione

tori» se l'ammontare del danno non supera i 15.000 euro.

In cambio di tale obbligo la compagnia di assicurazioni applica lo sconto del 35% sul premio annuo netto mentre se l'assicurato viola i predetti impegni viene applicata una penale di 500 euro, ovvero del 20% del valore del sinistro con il limite massimo di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest'ultimo. La vessatorietà di queste clausole è stata deliberata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con il provvedimento n. 26255 del 30 novembre 2016 (relatore Musco-

lo) e pubblicato nel bollettino ufficiale n. 46 del 27 dicembre 2016. La delibera giunge all'esito del procedimento avviato il 22 marzo 2016 sulla base di una segnalazione dell'Ivass e di alcuni consumatori e poi integrato l'8 luglio 2016. Oggetto del procedimento sono in realtà due clausole del tutto analoghe che a fronte della violazione degli impegni sopra indicati espongono il cliente-assicurato al pagamento di una penale pari a 500 euro (nei contratti stipulati sino al 31 marzo 2016) e al 20% della liquidazione del danno fino ad un massimo di 500 euro (nei contratti stipulati dal 1° aprile 2016) per i

sinistri di valore inferiore ai 2.500 euro. Nelle motivazioni emerge come il giudizio di vessatorietà della clausola nelle due versioni indicate - che peraltro «non risulta formulata in modo chiaro e comprensibile» - non abbia riguardato il riconoscimento di uno sconto sul premio nonché di una eventuale penale non eccessiva a fronte dell'impegno del consumatore a ricorrere preliminarmente, in caso di disaccordo sulla liquidazione del danno, alla conciliazione paritetica, «istituto che, di per sé, rappresenta un valido strumento di soluzione alternativa delle controversie in grado di

prevenire l'instaurazione di giudizi spesso superflui». La valutazione ha riguardato la previsione di una penale di importo manifestamente eccessivo in quanto non proporzionato allo sconto praticato e all'obbligo del cliente di non ricorrere nella fase stragiudiziale e nella stessa eventuale fase di Adr all'assistenza di procuratori terzi. A fronte della penale lo sconto medio praticato ai clienti di Allianz in questione è tra i 11-16 euro determinando così a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali. Inoltre, la limitazione nella facoltà di rivolgersi a terzi professionisti o patrocinatori restringe alla libertà contrattuale integrando altresì un illegittimo pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HOMO SAPIENS

Le nuove storie dell'evoluzione umana



In mostra
30-09-16 / 26-02-17



MUDEC
MUSEO DELLE CULTURE
MILANO
VIA TORTONA 56
PORTA GENOVA

INFO E PREVEDITA
02 54917
WWW.MUDEC.IT

Sponsor museo: **Fondazione Deloitte**

Coffee partner: **lavazza**

Acqua ufficiale: **Ferrarelle**

Birra ufficiale: **ORIOLE PORETTI**

In collaborazione con: **codice**

Con il sostegno di: **laRinascenza**

Sponsor Tecnici: **AVANTI**

Cartografia: **LIBRERIA GEOGRAFICA**

Con il supporto di: **Radio 4**

Domenica

24 ORE CULTURA